



### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Documento contenete dati liberamente accessibili da chiunque: sì alla produzione in sede di precisazione delle conclusioni

Non è tardiva la produzione in sede di precisazione delle conclusioni di documento contenete dati liberamente accessibili da parte di chiunque e, in quanto tali, utilizzabili ai fini della decisione ex art. 115 co. 2 c.p.c. alla stregua di fatti notori (produzione, nella specie, di un estratto dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate della banca dati delle quotazioni immobiliari degli immobili siti nel quartiere d'interesse).

### Tribunale di Milano, provvedimento del 27.10.2020

...omissis...

Preliminarmente il Tribunale ritiene di dover respingere l'eccezione di carenza di interesse ad agire, per la quale la resistente ha insistito in prima battuta nelle note conclusive, riportandosi comunque alle conclusioni già rassegnate. Ed infatti l'accertamento della condizione dell'azione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.

non può che compiersi in astratto, con riguardo all'utilità potenziale del provvedimento richiesto, indipendentemente da ogni indagine sul merito della controversia ed, a maggior ragione, a prescindere da una preventiva valutazione in ordine alle concrete possibilità di successo della eventuale fase esecutiva del giudizio, possibilità peraltro mutevoli a seconda del futuro evolversi delle circostanze.

Venendo al merito, il Collegio ritiene di dover valorizzare ai fini della prova dell'an, in particolare in punto sussistenza del nesso causale tra lo spandimento delle polveri minerali dell'impianto siderurgico XXX ed i danni lamentati dai ricorrenti, quanto accertato nelle sentenze penali e civili richiamate nella comparsa conclusionale dei ricorrenti (tra cui anche precedenti conformi di questa stessa Sezione), atteso che le stesse, pur non potendo rivestire valenza di giudicato in quanto pronunciate all'esito di giudizi aventi oggetto ovvero parti differenti rispetto al presente, assumono un indubbio valore probatorio indiziario per l'accertamento delle situazioni fattuali ad esse sottese, che sono sostanzialmente analoghe a quelle fatte qui valere dai signori C.. Può quindi senz'altro ritenersi acclarato il superamento della normale tollerabilità ex art. 844 c.c. da parte di XXX tramite le immissioni di cui si discute, avendo le pronunce penali comprovato, attraverso l'istruttoria dibattimentale che le ha precedute, una evidente, continua e massiva propagazione di polveri minerali, che è fatto notorio non aver trovato sinora una risoluzione, ma essersi semmai aggravata. Tale fenomeno, con particolare riferimento agli effetti sulle abitazioni del limitrofo quartiere Tamburi di Taranto, ha trovato compiuta descrizione nelle CTU richiamate dalle sentenze n. 72/2014 e n. 708/2014 del Tribunale civile di Taranto allegate sub doc. 5 ric., che hanno riconosciuto a proprietari di abitazioni site in tale quartiere a pochi metri da quelle degli odierni ricorrenti un risarcimento del danno da compressione del diritto di proprietà, valutato in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. nella misura del 20% del valore di tali beni.

Parimenti da condividere la valutazione delle predette pronunce nella parte in cui annettono al criterio del preuso, cui si riferisce l'art. 844 co. 2 c.c., una valenza meramente sussidiaria e facoltativa, dovendosi sottolineare i principi più volte affermati in materia dalla Suprema Corte, secondo cui "l'art. 844 c.c. impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenze della proprietà con quelle della produzione, l'obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni attuate nell'ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio. Viceversa, l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c. comporta, nella liquidazione del danno da immissioni, l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso poichè, venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e specificamente, per quanto concerne il danno non patrimoniale risarcibile, in quello dell'art. 2059 c.c. (in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata per avere applicato, ai fini dell'ammontare del risarcimento, pure il criterio della "priorità dell'uso" in un caso in cui le immissioni provenienti da un'officina superavano la soglia di normale tollerabilità)" (Cass. n. 21554/2018).

Ciò posto, per quel che concerne la quantificazione del danno il Tribunale non ritiene necessario nè opportuno disporre una CTU, sia per evitare i relativi costi, sia perchè la stessa resistente si è rimessa alla valutazione equitativa del Collegio. Non va peraltro dimenticato che la quantificazione equitativa dell'indennizzo ex art. 844 c.c. è stata ormai da tempo ammessa dalla Cassazione in fattispecie analoghe alla presente (imbrattamento degli edifici posti in prossimità dell'allora stabilimento Italsider di Bagnoli): "L'indennizzo che spetta al proprietario del fondo nell'ipotesi in cui il giudice, nel contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, autorizzi immissioni superiori al limite della normale tollerabilità, tenuto conto della complessità e latitudine degli apprezzamenti all'uopo necessari nonchè della inesistenza sia di una misura in base alla quale aritmeticamente stabilire il limite suddetto, sia di un criterio

isso di determinazione dell'indennizzo stesso, può essere quantificato equitativamente e non essere rigidamente commisurato all'entità delle lesioni del diritto di proprietà." (Cass. n. 4937/1981).

Occorre a questo punto dar conto che, a prescindere dal criterio equitativo di quantificazione del danno, parte resistente XXX nella comparsa conclusionale ha obiettato che i ricorrenti non avrebbero adempiuto tempestivamente (ovvero al momento della proposizione del ricorso in opposizione allo stato passivo, ai sensi dell'art. 99 co. 2 n. 4 L.F.) all'onere della prova della determinazione del valore dell'immobile di loro proprietà. Orbene, tale obiezione non appare condivisibile, posto che al ricorso in opposizione risultano allegati l'atto di proprietà, la visura catastale e la piantina dell'immobile, di modo che è agevolmente determinabile con un calcolo aritmetico il loro valore nell'anno 2015, allorquando è stata depositata insinuazione al passivo.

Al riguardo non si ritiene inoltre tardiva la produzione da parte dei ricorrenti in sede di precisazione delle conclusioni di un estratto dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate della banca dati delle quotazioni immobiliari degli immobili siti nel quartiere Tamburi di Taranto, con riferimento al secondo semestre dell'anno 2015, dal momento che trattasi di dati liberamente accessibili da parte di chiunque, in quanto tali utilizzabili ai fini della decisione ex art. 115 co. 2 c.p.c. alla stregua di fatti notori.

Il valore dell'immobile in questione, da ridurre equitativamente nella misura del 20%, può essere in definitiva ricavato moltiplicando i mq complessivi dell'immobile (mq 85) per l'importo di euro 705,00, pari alla media aritmetica tra valore di mercato minimo e massimo delle abitazioni civili (euro 590,00 ed euro 820,00 - cfr. quotazioni Agenzia Entrate secondo semestre 2015), così ottenendosi l'importo di euro 59.925,00. Il 20% di tale importo è pari ad euro 11.985,00, somma che va suddivisa tra i due ricorrenti, comproprietari al 50%, nella misura della metà ciascuno.

L'opposizione va dunque accolta, con conseguente ammissione del credito chirografario degli opposenti nella misura innanzi indicata, a modifica dello stato passivo già reso esecutivo.

Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, atteso che solo a seguito della proposizione della presente opposizione, e non in sede di verifica dello stato passivo, è stata comprovata la misura del credito, peraltro determinata in via equitativa dal Collegio.

PQM

Accoglie l'opposizione e, a modifica dello stato passivo di XXX s.p.a. in A.S. come reso esecutivo, ammette il credito chirografario di C. e C. per euro 11.985,00, da suddividersi nella misura del 50% ciascuno; dichiara non ripetibili le spese di lite.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

